



ASSOLOMBARDA

# Decreto legge “Semplificazioni fiscali” - Conversione in legge - Modifiche - Novità tributarie

creato da Anna Pupino — data di pubblicazione 10/05/2012 10:25

## **Le novità introdotte dal decreto legge "Semplificazioni fiscali" alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione.**

Il **29 aprile 2012** è entrata in vigore la legge di conversione<sup>1</sup> del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”.

La presente circolare commenta le principali misure di interesse delle imprese evidenziando le novità introdotte dal decreto anche alla luce delle modifiche apportate dalla legge di conversione.



Gli interventi, assai numerosi, riguardano:

1. Imposta municipale propria (Imu) - art. 4
2. Termini per adempimenti fiscali - Mese di agosto - art. 3-quater
3. Lettere d'intento - Comunicazione - art. 2, comma 4
4. Spesometro - art. 2, comma 6
5. Elenco operazioni con Paesi Black-list - art. 2, comma 8
6. Sanatoria opzioni tardive - art. 2, commi 1 e 2
7. Consolidato fiscale – Cessione eccedenze art. 2, commi 3 e 3-bis
8. Canoni di leasing - Deducibilità dal reddito d'impresa – art. 4-bis
9. IRES - Manutenzione e riparazione - art. 3, comma 16-quater
10. Omessa comunicazione minusvalenze - art. 11, comma 1
11. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione - art. 3-septies
12. Edifici di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004, art. 10) - Redditi da locazione - art. 4
13. Modello 770 - art. 3, comma 12
14. Reddito di lavoro dipendente - art. 3, comma 6-bis
15. IVA - Cessione contratti di leasing - art. 2, comma 6-bis
16. IVA - Fattura operatori turistici - art. 2, comma 13-ter
17. Esenzione Iva collegi universitari - art. 2, comma 4-bis
18. Studi di settore - artt. 5 e 8
19. Riscossione e accertamento - art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 e art. 3, comma 5
20. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale – art. 9
21. Misure di contrasto all'evasione – art. 8:

a) Deducibilità dei costi da reato

- b) Pianificazione dei controlli per mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali
- c) Chiusura partite Iva inattive e pubblicità in materia di partite Iva
- d) Contratti di locazione – Obbligo di registrazione in via telematica
- e) Avviso di accertamento esecutivo
- f) Imposta sulle attività scudate
- g) Compensazioni del credito IVA
- h) Esonero dalla compilazione del modello RW
- i) Imposta sugli immobili detenuti all'estero
- l) IVA - Depositi Iva – Norma d'interpretazione autentica.

- 22. Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione - art. 1, comma 4-bis
- 23. Responsabilità solidale nel ambito dei contratti d'appalto - art. 2, comma 5-bis
- 24. Regime premiale per favorire la trasparenza - art. 2, comma 13-quater
- 25. Contribuenti minori - art. 3, comma 4-quater
- 26. Tributi erariali, regionali e locali di importo minimo - art. 3, comma 10
- 27. Deroga alla limitazione dell'uso del contante - art. 3, comma 1, 2 e 2-bis
- 28. Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero - art. 3, comma 15
- 29. Tassa unità da diporto - art. 3, comma 16-quinquies
- 30. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili - art. 3 sexies
- 31. Imposta comunale sulla pubblicità al marchio nei cantieri - art. 3, comma 16-sexies
- 32. Attività in materia catastale – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 6
- 33. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore - art. 3-bis
- 34. Accisa - Norma di interpretazione autentica - art. 3-ter.

## 1. Imposta municipale propria (Imu) - Art. 4

Viene ritoccato l'impianto della disciplina Imu<sup>2</sup>, attraverso una definizione più restrittiva di abitazione principale e nuove regole per il versamento dell'imposta. È prevista, inoltre, l'introduzione di alcune misure agevolative per gli edifici inagibili, i fabbricati rurali strumentali, i terreni agricoli e gli edifici di interesse storico o artistico.

Relativamente alla nuova imposta, che sarà approfondita nel convegno organizzato in Assolombarda il prossimo **24 maggio**, si segnala quanto segue.

### 1.1. Abitazione principale

Si definisce “**abitazione principale**” ai fini Imu l'immobile nel quale dimora abitualmente e risiede anagraficamente non solo il possessore<sup>3</sup> ma anche il suo nucleo familiare. Ne deriva che, qualora i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune, le agevolazioni Imu prima casa<sup>4</sup> sono applicabili a un solo immobile. La norma non dà una definizione di “nucleo familiare” né spiega cosa succede se gli immobili sono situati in Comuni diversi: sul punto si attendono, quindi, chiarimenti.

#### *Coniugi separati o divorziati*

In caso di separazione o divorzio, il diritto del coniuge a cui è assegnata l'ex casa coniugale è equiparato, ai fini Imu, al diritto di abitazione. Ne consegue che il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il coniuge che riceve la casa in assegnazione. Questi, peraltro, se dimora abitualmente e risiede nell'immobile, avrà diritto per intero alle agevolazioni Imu prima casa.

L'altro coniuge, a sua volta, potrà beneficiare delle agevolazioni Imu prima casa qualora abbia il possesso di un altro immobile destinato a dimora abituale e residenza, anche se situato nello stesso comune dell'ex casa coniugale.

## 1.2. Versamento

Il versamento dell'Imu 2012 viene effettuato, in via ordinaria, in due rate (con scadenza il 18 giugno e il 17 dicembre).

Per l'abitazione principale è possibile scegliere tra il versamento in due rate (con scadenza il 18 giugno e il 17 dicembre) e quello in tre rate (con scadenza il 18 giugno, il 17 settembre e il 17 dicembre).

### 1.2.1. Regola generale

In via ordinaria il pagamento dell'Imu 2012 viene effettuato in **due rate** versando:

- entro il **18 giugno 2012** il 50%<sup>5</sup> dell'imposta che si ottiene applicando:
  - le aliquote base (0,4% per l'abitazione principale e 0,76% per gli altri immobili)
  - e le detrazioni previste a livello nazionale (200 euro per l'abitazione principale con maggiorazione di 50 euro per ogni figlio, fino all'ottavo, di età inferiore ai 26 anni che dimora e risiede nell'abitazione);
- entro il **17 dicembre 2012** il saldo, con conguaglio sulla rata precedente, calcolato considerando le aliquote e le detrazioni definitive fissate da Governo e Comuni.

### 1.2.2. Abitazione principale

Per l'abitazione principale il contribuente può scegliere se versare l'Imu in due rate, nei modi sopra indicati (regola generale), oppure in tre rate.

Il contribuente, che opta per il pagamento in **tre rate**, versa:

- entro il **18 giugno 2012** un terzo dell'imposta che si ottiene applicando:
  - l'aliquota base (0,4%);
  - e le detrazioni previste a livello nazionale (200 euro con maggiorazione di 50 euro per ogni figlio, fino all'ottavo, di età inferiore ai 26 anni che dimora e risiede nell'abitazione);
  - entro il **17 settembre 2012** un altro terzo;
  - entro il **17 dicembre 2012** il saldo, con conguaglio sulle rate precedenti, calcolato considerando le aliquote e le detrazioni definitive fissate da Governo e Comuni.

### 1.2.3. Variazione delle aliquote e delle detrazioni

I Comuni approvano le aliquote e le detrazioni Imu entro il 30 giugno 2012 e possono eventualmente modificarle, con effetto retroattivo, entro il **30 settembre 2012**<sup>6</sup>.

Il Governo può rideterminare, con effetto retroattivo, le aliquote base e le detrazioni con D.P.C.M. entro il **10 dicembre 2012**.

A dicembre quindi, in sede di versamento del saldo, sarà necessario ricalcolare l'Imu applicando le aliquote e le detrazioni definitive.

### 1.2.4. Modalità di versamento

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con possibilità di compensazione con eventuali crediti fiscali o contributi<sup>7</sup>. Per il saldo di dicembre potrà essere utilizzato, in alternativa al modello F24, il bollettino postale.

## 1.3. Dichiarazione

Il modello di dichiarazione Imu sarà approvato con un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individuerà anche i casi in cui sussiste l'obbligo di presentazione.

La dichiarazione dovrà essere presentata:

- *in via transitoria*, entro il **30 settembre 2012** per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.  
In attesa che il citato Decreto chiarisca l'ambito di applicazione dell'obbligo dichiarativo, si ritiene che il termine del 30 settembre 2012 valga, a titolo puramente esemplificativo, per il contribuente che alla data del 1° gennaio 2012 possiede un immobile che non soddisfa il nuovo requisito di abitazione principale ai fini Imu;
- *a regime*, **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

## 1.4 Agevolazioni

Si riepilogano di seguito, in forma tabellare, le principali agevolazioni Imu introdotte dalla legge di conversione del D.L. 16/2012.

<i>Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero</i>	L'abitazione posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da <b>anziani</b> o disabili, che risiedono in strutture di lungodegenza, è considerata dalla legge nazionale seconda casa e quindi soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76%. Il Comune, tuttavia, può disporre l'equiparazione dell'immobile in questione all'abitazione principale, a condizione che esso non risulti locato
<i>Cittadini italiani residenti all'estero</i>	L'abitazione posseduta da <b>cittadini italiani residenti all'estero</b> è considerata dalla legge nazionale seconda casa e quindi soggetta all'aliquota ordinaria dello 0,76%. Il Comune, tuttavia, può disporre l'equiparazione all'abitazione principale, a condizione che l'immobile non risulti locato
<i>Edifici dichiarati inagibili</i>	Per gli edifici dichiarati <b>inagibili o inabitabili</b> la base imponibile Imu è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure può essere autocertificata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà.
<i>Immobili situati in Abruzzo</i>	Gli immobili situati in Abruzzo, distrutti o resi inagibili dal terremoto del 6 aprile 2009, sono <b>esenti da Irpef, Ires e Imu</b>
<i>Fabbricati rurali strumentali</i>	Sono <b>esenti da Imu</b> i fabbricati rurali strumentali (D.L. 557/93, art. 9, c. 3-bis) ubicati nei <b>comuni montani o parzialmente montani</b> individuati dall'elenco predisposto dall'Istat. Per i fabbricati rurali strumentali, soggetti ad aliquota dello 0,2%, l'acconto da versare entro il 18 giugno 2012 è pari al 30% con saldo, a conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre. Per i fabbricati rurali privi di rendita catastale l'Imu sarà versata in unica soluzione entro il 17 dicembre senza acconti

<i>Terreni montani</i>	Sono <b>esenti da Imu</b> i terreni che ricadono in <b>aree montane o di collina</b> da individuare con apposito decreto governativo, tenendo conto dell'altitudine e della redditività. L'esenzione è di carattere oggettivo e quindi prescinde dall'identità del soggetto che li possiede
<i>Terreni agricoli</i>	Il moltiplicatore da applicare ai terreni agricoli, elevato da 130 a <b>135</b> , viene ridotto a <b>110</b> per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali viene introdotto un <b>meccanismo di riduzione</b> della base imponibile Imu con una franchigia fino a 6.000 euro. Le aree edificabili possedute da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche società agricole) si considerano terreni agricoli se permane la conduzione diretta con finalità agricole
<i>Edifici di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004, art. 10)</i>	<i>Base imponibile Imu</i> Ai fini Ici la base imponibile degli edifici storici ed artistici era calcolata sulla base della tariffa d'estimo più bassa tra le tariffe della zona censuaria di appartenenza del fabbricato (L. 413/1991, art. 11, c. 2). La legge di conversione del D.L. 16/2012 dispone l'abrogazione delle regole fiscali di favore previste ai fini Ici e Irpef e stabilisce che la base imponibile Imu è calcolata sulla base della <b>rendita ordinaria</b> attribuita al fabbricato di interesse storico o artistico, con un <b>abbattimento del 50%</b>

## 2. Termini per adempimenti fiscali – Mese di agosto - art. 3 quater

Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle imposte e delle ritenute<sup>8</sup> che hanno scadenza dal 1° al 20° agosto di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, **senza alcuna maggiorazione**.

## 3. Lettere d'intento - Comunicazione - art. 2, comma 4

Il termine per comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria le lettere d'intento ricevute passa dal 16 del mese successivo a quello di ricezione, al termine di effettuazione della liquidazione in cui confluiscono le operazioni fatturate senza applicazione dell'imposta.

## 4. Spesometro - art. 2, comma 6

Dal 1° gennaio 2012 la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA riguarda tutte le operazioni attive e passive soggette a fatturazione e sarà assolta con la trasmissione per ciascun cliente e fornitore dell'importo complessivo di tutte le operazioni effettuate nell'anno.

Nel "nuovo" spesometro dovranno continuare a confluire anche le operazioni, per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli operatori finanziari sono tenuti alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai

fini IVA per quanto riguarda tutte le operazioni diverse da quella già comunicate all'Anagrafe Tributaria.

## **5. Elenco operazioni con Paesi Black-list - art. 2, comma 8**

Le operazioni attive e passive intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata (cd. paesi Black list) dovranno essere comunicate solo se di importo singolarmente superiore a 500 euro.

## **6. Sanatoria opzioni tardive - art. 2, commi 1 e 2**

E' stato confermato quanto già contenuto nel decreto legge in base a cui la tardiva opzione non preclude la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, purché:

- sussistano i requisiti sostanziali richiesti dal regime opzionale;
- non sia stata ancora constatata dall'ufficio la mancata richiesta del regime opzionale e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
- la comunicazione dell'opzione avvenga entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- il contribuente provveda a versare la sanzione di 258 euro.

## **7. Consolidato fiscale – Cessione eccedenze art. 2, commi 3 e 3-bis**

La mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato dei dati del cessionario e dell'importo ceduto, non determina l'inefficacia della cessione delle eccedenze di imposta IRES nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

La mancata indicazione comporta, peraltro, l'applicazione della sanzione di 2.065 euro.

Nel caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto e della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. La mancata indicazione comporta, peraltro, l'applicazione della sanzione di 2.065 euro.

## **8. Canoni di leasing - Deducibilità dal reddito d'impresa – Art. 4 bis<sup>9</sup>**

Per la deducibilità dei canoni di leasing non è più necessario che i contratti abbiano una durata maggiore o uguale ai 2/3 del periodo di ammortamento; la deduzione dei canoni, però, continuerà ad avvenire per un periodo non inferiore al predetto limite.

Le nuove regole si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 16/2012. Nulla cambia per i contratti stipulati prima del 29 aprile 2012.

### **8.1. Contratti stipulati fino al 29 aprile 2012 (vecchie regole)**

Ai contratti stipulati prima del 29 aprile 2012 si applica la vecchia disciplina: le imprese utilizzatrici possono dedurre i canoni a condizione che i contratti di leasing abbiano una durata non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti fissati dal D.M. 31.12.1988<sup>10</sup>.

Per le autovetture aziendali a disposizione<sup>11</sup> la deducibilità dei canoni è ammessa a condizione che il contratto di leasing abbia una durata non inferiore al periodo di ammortamento (4 anni)<sup>12</sup>.

## **8.2. Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (nuove regole)**

Per effetto della nuova disposizione, a partire dal 29 aprile 2012 le imprese potranno stipulare contratti di leasing senza alcun vincolo sulla durata minima (e quindi anche con durata inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento), ma continueranno a dedurre i canoni per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento<sup>13</sup>.

Con riferimento alle autovetture aziendali a disposizione, sarà possibile stipulare contratti di leasing di durata inferiore a 4 anni, ma la deduzione dei canoni dovrà essere effettuata per un periodo non inferiore a 4 anni.

In pratica, l'impresa che intende acquisire in leasing un'autovettura potrà stipulare un contratto di durata pari a 2 anni, ma dedurrà i canoni per un periodo non inferiore a 4 anni. Ne deriva che nei 2 anni di durata del leasing e fino al momento del riscatto, l'impresa, avendo imputato a conto economico canoni d'importo superiore a quello fiscalmente deducibile, dovrà effettuare delle variazioni in aumento del reddito. Nel terzo e quarto anno, l'impresa ammortizzerà il prezzo del riscatto ed effettuerà delle variazioni in diminuzione sino ad esaurimento della quota originariamente ripresa a tassazione.

Il temporaneo disallineamento tra valori civili e valori fiscali implica la rilevazione della connessa fiscalità differita.

## **8.3. Finalità della disposizione**

La disposizione ha la finalità di consentire alle imprese utilizzatrici una maggiore flessibilità nella scelta della durata dei leasing e, presumibilmente, di poter ottenere, attraverso un orizzonte temporale più breve dei contratti, condizioni finanziarie più vantaggiose.

## **9. IRES - Manutenzione e riparazione - art. 3, comma 16-quater**

Con la legge di conversione è stata eliminata la disposizione contenuta nell'art. 102, co. 6, DPR 917/1986 che, nella determinazione forfetaria della quota deducibile delle spese di manutenzione e di riparazione, imponeva di considerare gli acquisti e le vendite dei beni materiali ammortizzabili intervenuti nel corso del periodo d'imposta.

## **10. Omessa comunicazione minusvalenze - art. 11, comma 1**

In luogo dell'indeducibilità, viene introdotta una specifica sanzione amministrativa per l'omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro e delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni

di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. La sanzione è pari al 10% delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 e un massimo di 50mila euro.

## **11. Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione - art. 3 septies**

Vengono estese alle società concessionarie le norme che consentono, al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture (art. 18, L. 12 novembre 2011, n. 183 Legge di Stabilità 2012), di compensare l'ammontare a titolo di imposte (sui redditi, Irap e Iva) con l'importo del contributo pubblico a fondo perduto.

Il canone di concessione, può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

La misura massima del contributo pubblico non può eccedere il 50% del costo dell'investimento e deve essere conforme alla disciplina nazionale e comunitaria in materia.

## **12. Edifici di interesse storico o artistico (D.Lgs. 42/2004, art. 10) - Redditi da locazione - art. 4**

Per gli edifici di interesse storico o artistico, fino al periodo d'imposta 2011, i canoni di locazione risultano irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi: la tassazione, infatti, avviene sulla base della tariffa d'estimo più bassa tra quelle della zona censuaria nella quale è ubicato l'edificio.

La legge di conversione del D.L. 16/2012 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, l'abrogazione delle suddette regole fiscali e introduce la **rilevanza dei canoni di locazione ai fini delle imposte sui redditi** nella misura del **65%** del loro ammontare. Pertanto gli immobili artistici locati, a decorrere dal 2012, saranno tassati sulla base del maggiore tra la rendita catastale e il 65% del canone annuo.

Le nuove disposizioni hanno effetto già sugli acconti per il 2012. Pertanto, per quantificare l'acconto in scadenza il 16 giugno 2012, è necessario assumere come base di calcolo l'imposta che si sarebbe determinata nel 2011 se fossero state applicate le nuove regole di tassazione.

## **13. Modello 770 - art. 3, comma 12**

Nella dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa al 2012 e seguenti, tutti gli importi dovranno essere indicati in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale (e non più mediante troncamento).

## **14. Reddito di lavoro dipendente - art. 3, comma 6-bis**

E' stata modificata la lettera f-bis dell'art. 51 del Tuir, in particolare è stato previsto che non costituiscono reddito di lavoro dipendente oltre alle somme corrisposte anche i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di cui



all'articolo 12 del Tuir.

## **15. IVA - Cessione contratti di leasing - art. 2, comma 6-bis**

E' stata estesa alle cessioni di contratti di locazione finanziaria l'applicazione dell'Iva sul margine. Le condizioni di applicazione del regime del margine alle cessioni di contratti di leasing sono le medesime previste per l'applicazione del regime del margine dei beni usati:

- il bene sottostante al contratto deve essere costituito da un bene mobile, non essendo possibile applicare il regime del margine alle cessioni di beni immobili;
- il contratto deve essere acquisito presso un privato o un soggetto Iva che non abbia detratto l'imposta sui relativi canoni fino alla data di cessione del contratto.

## **16. IVA - Fattura operatori turistici - art. 2, comma 13-ter**

Sono state ricomprese tra le operazioni per cui non vi è l'obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente entro il momento di effettuazione dell'operazione, le attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo.

## **17. Esenzione Iva collegi universitari - art. 2, comma 4-bis**

Ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, comma 1 numero 20) si considerano collegi universitari solo quelli gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari.

## **18. Studi di settore - artt. 5 e 8**

Il decreto prevede che:

- le integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2011 potranno essere approvate entro il 30 aprile 2012;
  - con riferimento agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012, è possibile procedere all'accertamento induttivo in caso di:
    - omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
    - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
    - infedele compilazione del modello studi di settore che comporti una differenza superiore al 15% (e non più 10%) o, comunque, a 50.000 euro tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.
-

## **19. Riscossione e accertamento - art 1, commi 1, 2, 3 e 4 e art. 3, comma 5**

In materia di riscossione e accertamento esecutivo numerosi sono stati gli interventi. In particolare è stato confermato che:

- il contribuente che decade dalla rateizzazione concessa per pagare somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità può comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento degli importi iscritti a ruolo, alla dilazione per momentanea difficoltà economica;
- è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione;
- si decade dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, fino ad oggi si perdeva il beneficio a seguito del mancato pagamento della prima rata o di due rate successive;
- il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- l'istanza di rateazione blocca l'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
- il tetto unico di credito al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria né avviare la procedura di espropriazione immobiliare è pari a 20.000 euro;
- l'agente della riscossione deve informare il debitore di avere preso in carico le somme per la riscossione mediante l'invio di una raccomandata semplice. L'obbligo di informazione viene meno quando l'agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione.

## **20. Potenziamento dell'accertamento in materia doganale – art. 9**

Si estende anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà, per gli Uffici doganali, di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.

Inoltre, con le modifiche inserite in sede di conversione, viene previsto che:

- gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la

riscossione;

- l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto, come trasmesso all'agente della riscossione tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui sopra, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso (art. 50 D.P.R. n. 602/1973);
- a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive;
- la dilazione del pagamento (art. 19 D.P.R. n. 602/1973), può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

## 21. Misure di contrasto all'evasione – art. 8

### *a) Deducibilità dei costi da reato*

L'art. 8, comma 1, del decreto semplificazioni fiscali ha sostituito l'art. 14, comma 4-bis della L. 537/1993 in materia di "costi da reato", sancendo di fatto un ridimensionamento dell'ambito di indeducibilità dei predetti costi.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto, infatti, le ipotesi d'indeducibilità sono circoscritte ai costi e alle spese relative a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, l'indeducibilità dei predetti costi scatta anche qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio<sup>14</sup> ovvero sentenza di non luogo a procedere fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione<sup>15</sup>.

Viene altresì disposto che al contribuente compete il rimborso delle maggiori imposte versate, in relazione alla non ammissibilità in deduzione, oltre che dei relativi interessi qualora intervenga:

- una sentenza definitiva di assoluzione;
- una sentenza di non luogo a procedere fondata su motivi diversi dalla prescrizione;
- una sentenza definitiva di non doversi procedere.

In sede di conversione è rimasto invece immutato il secondo comma dell'art. 8, il quale prevede che ai fini dell'accertamento non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi direttamente afferenti alle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti comporta una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

La sanzione è riducibile solo nell'ipotesi in cui il trasgressore, entro il termine previsto per il ricorso, definisca la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata per la violazione<sup>16</sup>. In nessun caso è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 12

del D.Lgs. 472/1997 in materia di concorso di violazioni e violazioni continuate.

Le nuove norme possono essere applicate, se più favorevoli rispetto a quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'art. 14 della L. 537/1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore del decreto, purché i provvedimenti emessi non siano divenuti definitivi.

La norma trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

*b) Pianificazione dei controlli per mancata emissione di scontrini o ricevute fiscali*

Modificando la previsione contenuta inizialmente nel decreto legge, la legge di conversione dispone che le Agenzia fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, potranno tener conto delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

*c) Chiusura partite Iva inattive e pubblicità in materia di partite Iva*

La chiusura delle partite Iva inattive, per i soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessata attività, avverrà d'ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente.

Gli interessati, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, potranno fornire gli opportuni chiarimenti per scongiurare la chiusura d'ufficio della partita Iva. In assenza di motivazioni valide, la somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo, a meno che il contribuente non provveda a pagare quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In questo caso la sanzione dovuta è ridotta ad un terzo del minimo.

Inoltre, per contrastare le frodi in materia Iva, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione un servizio di libero accesso per verificare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva e le informazioni relative allo stato di attività, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare della partita Iva.

*d) Contratti di locazione – Obbligo di registrazione in via telematica*

L'obbligo di eseguire la registrazione dei contratti di locazione esclusivamente in via telematica viene esteso ai soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era fissato a 100). L'obbligo di registrazione telematica dei contratti riguarda anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.

*e) Avviso di accertamento esecutivo*

Per effetto delle modifiche apportate al DL 78/2010, l'Agente della riscossione è tenuto ad inviare una raccomandata semplice, all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto impositivo, con cui informa il debitore di avere preso in carico le somme contenute nell'accertamento esecutivo. Con tale avviso il contribuente sarà in grado di conoscere il momento a partire dal quale può chiedere la rateazione del debito. L'informativa non dovrà essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione.

Inoltre nella nuova procedura esecutiva, l'intimazione ad adempiere al pagamento deve essere indicata in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento, compresi gli atti relativi a somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione delle somme risultanti da conciliazione giudiziale, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato.

In caso di mancato pagamento, la successiva espropriazione forzata potrà essere avviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno, e non più del secondo, successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

*f) Imposta sulle attività scudate*

Il termine di versamento dell'imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie per le quali ci si è avvalsi dello scudo fiscale è stato prorogato al 16 luglio (nella versione originaria del decreto lo slittamento era al 16 maggio). Inoltre la legge di conversione ha previsto che, nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretezza, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretezza.

#### *g) Compensazioni del credito IVA<sup>17</sup>*

Non viene modificata la norma che prevede, dal 2 marzo 2012, la riduzione da 10.000 euro a 5.000 euro del limite entro cui è possibile compensare orizzontalmente il credito Iva, annuale o infrannuale, senza aver presentato la relativa dichiarazione. Per importi superiori a 5.000 euro ma non a 15.000 euro la compensazione orizzontale è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e solo utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Le compensazioni complessivamente superiori a 15.000 euro sono invece possibili solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione con apposizione del visto di conformità e solo utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

#### *h) Esonero dalla compilazione del modello RW*

La compilazione del modulo RW di UNICO non è richiesta per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

#### *i) Imposta sugli immobili detenuti all'estero*

Per gli immobili detenuti all'estero la nuova imposta patrimoniale dello 0,76%<sup>18</sup> non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro.

La determinazione del valore dell'immobile, ai fini dell'imposta, è fatta sulla base del costo di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato. Tuttavia per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.

Viene, inoltre, previsto che:

- per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, l'imposta è stabilita nella misura ridotta dello 0,4% per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero. In tal caso spetta anche la detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e la detrazione di 50 euro (per gli anni 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro);
- spetta comunque un credito per le imposte assolte in Paesi UE o aderenti allo Spazio economico europeo in cui è sito l'immobile;
- per gli immobili sottoposti alla nuova tassazione non si applicano le regole previste ai fini IRPEF per gli immobili situati all'estero (art. 70, comma 2, del Tuir). Tale disposizione è stata introdotta dalla legge di conversione.

#### *l) IVA - Depositi Iva – Norma d'interpretazione autentica*

La norma<sup>19</sup> che prevede l'esenzione dal pagamento dell'Iva per le prestazioni di servizi,

comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se non materialmente eseguite nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a 60 giorni, si interpreta nel senso che tali prestazioni di servizi, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito Iva senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

Inoltre, sono abrogate le disposizioni<sup>20</sup> che prevedono:

- l'onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni;
- la gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi.

## **22. Blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione - art. 1, comma 4-bis**

Con la conversione in legge sono state inserite modifiche alla normativa relativa al blocco dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni<sup>21</sup>, in particolare è stato specificato che il blocco dei pagamenti in presenza di debiti per cartelle di pagamento superiori a 10.000 euro non opera con riferimento alle somme eccedenti l'ammontare del debito d'imposta. Pertanto, l'Amministrazione pubblica è tenuta a procedere al pagamento delle somme che eccedono il debito tributario, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Costituisce violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento, da parte del soggetto pubblico, dell'importo eccedente l'ammontare del debito d'imposta nonché il mancato pagamento dell'importo dovuto nel caso in cui l'agente della riscossione, a seguito della segnalazione, segnali un provvedimento di sgravio o di sospensione del debito iscritto a ruolo.

## **23. Responsabilità solidale nel ambito dei contratti d'appalto - art. 2, comma 5-bis**

E' stata modificata la normativa relativa alla responsabilità solidale nell'ambito dei contratti d'appalto, in particolare è stato previsto che nel caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate, nel caso in cui non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

## **24. Regime premiale per favorire la trasparenza - art. 2, comma 13-quater**

Dal 2013 le persone fisiche che svolgono attività professionali o d'impresa potranno godere di un regime fiscale semplificato e agevolato<sup>22</sup> se:

- provvederanno a comunicare telematicamente all'amministrazione finanziaria tutte le operazioni attive e passive poste in essere;
- istituiranno un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività

commerciale o professionale svolta.

La legge di conversione ha esteso la possibilità di usufruire degli intermediari abilitati per l'invio telematico.

## **25. Contribuenti minori - art. 3, comma 4-quater**

Sono state elevate le soglie per essere considerati contribuenti minori per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione e di registrazione ai fini Iva<sup>23</sup>. Il regime in argomento consente ai contribuenti interessati di adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.

Tali soglie sono state innalzate a:

- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività diverse da quelle sopra.

I nuovi tetti sono stati in questo modo allineati a quelli previsti per accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti Iva con periodicità trimestrale.

## **26. Tributi erariali, regionali e locali di importo minimo - art. 3, comma 10**

Dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali d'importo, comprensivo di interessi e sanzioni, non superiore a 30 euro per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

## **27. Deroga alla limitazione dell'uso del contante - art. 3, comma 1, 2 e 2-bis**

In deroga alla norma che fissa a 1.000 euro la soglia che fa scattare l'obbligo di effettuare pagamenti con modalità tracciabile, è stato previsto l'innalzamento di tale soglia a 15.000 euro per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto da parte di cittadini extracomunitari non residenti in Italia, a condizione che il cedente/prestatore:

- invii un'apposita comunicazione preventiva all' Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del 23 marzo 2012, chiedendo di poter ricevere pagamenti in contanti oltre soglia;
- acquisisca una fotocopia del passaporto del cliente e una sua autocertificazione con la quale attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e di essere residente fuori dal territorio italiano;
- versi, nel primo giorno successivo feriale a quello dell'operazione, il denaro incassato in un proprio conto corrente e consegni all'operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva e non più anche la fotocopia del passaporto nonché della fattura.

La legge di conversione ha stabilito che nella comunicazione preventiva di cui sopra si debba indicare anche il conto corrente che si intende utilizzare.

Inoltre, è stato stabilito che i cedenti o i prestatori di servizi debbano comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **28. Imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero - art. 3, comma 15**

E' stata eliminata l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari e le agenzie "money transfer" e le altre agenzie di attività finanziaria. L'imposta di bollo era stata introdotta dalla Manovra di Ferragosto 2011<sup>24</sup> e si applicava su ogni operazione.

## **29. Tassa unità da diporto - art. 3, comma 16-quinquies**

E' stato previsto l'esonero dalla tassa sulle unità da diporto<sup>25</sup> per quelle unità che sono in uso a soggetti portatori di handicap o affetti da patologie che richiedono l'uso permanente delle stesse.

## **30. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili - art. 3 sexies**

Il Decreto "Semplificazioni tributarie" ha introdotto l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi<sup>26</sup> e ha apportato delle modifiche in merito alla imposta erariale sugli aeromobili privati<sup>27</sup>.

### **30.1. L'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi è dovuta per ciascun passeggero e per ciascuna tratta effettuata**

La misura è:

- a) pari a 100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri;
- b) pari a 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

Tale imposta è a carico di ciascun passeggero ed è versata dal vettore.

Le modalità e termini di pagamento dell'imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (29 aprile 2012).

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

---



## 30.2 L'imposta erariale sugli aeromobili privati, istituita dal decreto "Monti" viene modificata per ciò che riguarda:

1. la misura dell'imposta;
2. l'esenzione dalla stessa di altre categorie di aeromobili;
3. il periodo di sosta degli aeromobili stranieri nel territorio italiano;
4. il periodo transitorio.

In particolare:

1. *L'imposta erariale si applica agli aeromobili privati immatricolati (art. 744 del codice della navigazione) nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure nazionali:*

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

- 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
- 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
- 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
- 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
- 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
- 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
- 7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

2. *L'esenzione dell'imposta sugli aeromobili riguarda le seguenti tipologie:*

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
- h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
- i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

3. *L'imposta erariale è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga **oltre quarantacinque giorni** (in precedenza 48 ore) in via continuativa*

Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile risultanti dai registri tecnici del manutentore.

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi indicati in

precedenza, per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

Le modalità e termini di pagamento dell'imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (29 aprile 2012).

In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**4. Le modifiche previste dal decreto "Semplificazioni tributarie" si applicano a partire dal 6 dicembre 2011 per gli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)**

Gli importi della tassa sugli aeromobili privati già versati in base a quanto previsto dal D.L. 201/2011, se di importo superiore rispetto alle nuove disposizioni, vengono computati a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità; se di importo inferiore non sono previste sanzioni e interessi se il contribuente provvede al versamento dell'eccedenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (29 aprile 2012).

**Per gli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale**

**tenuto dall'ENAC**, che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 16/2012), hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta deve essere corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (29 aprile 2012).

## **31. Imposta comunale sulla pubblicità al marchio nei cantieri - art. 3, comma 16-sexies**

Le legge di conversione prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, entro il 31 maggio 2012, in merito all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposta su gru mobili, gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

## **32. Attività in materia catastale – Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 6**

Ai fini TARSU, per gli immobili con situazione catastale non aggiornata, in sede di prima applicazione, si farà riferimento ad una superficie convenzionale attribuita dall'Agenzia del Territorio sulla base degli elementi in suo possesso. Il tributo comunale corrispondente è versato a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le stesse modalità, sempre in sede di prima applicazione, si applicano anche alle unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.

## **33. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore - art. 3-bis**

In materia di accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore<sup>28</sup> viene precisato che:

1. ai combustibili impiegati si applicano le aliquote per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti fissati con Dm, secondo l'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, il tipo di impianto e la norma UE sul rendimento;
2. dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, per individuare i quantitativi di combustibili soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica e gas continuano ad applicarsi i vecchi coefficienti (Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 16/98 dell'11 marzo 1998).

## 34. Accisa - Norma di interpretazione autentica - art. 3-ter

La benzina è inclusa tra i carburanti esenti da accisa quando è impiegata per la navigazione nelle acque marine Ue (escluse le imbarcazioni private da diporto), per la navigazione nelle acque interne (solo per trasporto merci) e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

### Note

1. Legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012.
2. L'Imu è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 (artt. 8, 9 e 14) e sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2014. Il D.L. 201/2011, cosiddetto "Decreto Salva Italia", all'art. 13, ha ridisegnato l'impianto dell'imposta e ne ha anticipato l'entrata in vigore al 2012.
3. Proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento.
4. Le agevolazioni Imu prima casa consistono in un'aliquota più bassa (0,4% anziché 0,76%) e in una detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, che convive e risiede nell'abitazione principale, fino a un massimo di 8 figli.
5. Per i fabbricati rurali strumentali, soggetti ad aliquota dello 0,2%, è previsto un acconto del 30% anziché del 50% (cfr. par. "Agevolazioni").
6. I Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione:
  - l'aliquota sulla prima casa (0,4%) fino a 0,2 punti percentuali;
  - l'aliquota sugli altri immobili (0,76%) fino a 0,3 punti percentuali.Possono, inoltre, ridurre l'aliquota sui fabbricati rurali strumentali (0,2%) fino allo 0,1%, le aliquote sugli immobili locati e sugli immobili dei soggetti Ires (0,76%) fino allo 0,4% e incrementare le detrazioni per l'abitazione principale.
7. Per le modalità di compilazione del modello F24 e i codici tributo si vedano i Provvedimenti AdE nn. 53906 e 53909 e la risoluzione AdE n. 35 del 12 aprile 2012.
8. Di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
9. La norma in commento modifica la disciplina di deducibilità dei canoni di leasing dal reddito d'impresa (Tuir, art. 102, c. 7). Viene rivista anche la disciplina di deducibilità dei canoni di leasing dal reddito di lavoro autonomo (Tuir, art. 54, c. 2) che qui si tralascia di esaminare.
10. Per gli immobili la durata minima dei contratti è così individuata:
  - se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori a 11 anni, il contratto deve avere una durata di almeno 11 anni;
  - se i 2/3 del periodo di ammortamento sono superiori a 18 anni, è sufficiente che il contratto abbia una durata di almeno 18 anni.
11. Tuir, art. 164, c. 1, lett. b.
12. Per le autovetture il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento del 25%.
13. Per gli immobili la deduzione dovrà avvenire per un periodo non inferiore a 11 anni ovvero 18 anni, se i 2/3 del periodo di ammortamento risultano, rispettivamente, inferiori o superiori a

tali soglie.

14. Ai sensi dell'art. 424 c.p.p.

15. Ai sensi dell'art. 425 c.p.p.

16. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.

17. Art. 19, comma 15, D.L. 201/2011.

18. Art. 50-bis, comma 4, lett. h), D.L. n. 331/1993.

19. Art. 1, commi 96 e 97, Legge n. 296/2006.

20. Art. 48-bis del DPR 602/1973 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, pagamenti di importo superiore a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a 10.000 euro. In caso affermativo non procedono al pagamento e segnalano la situazione ad Equitalia.

21. Art. 10, comma 7, D.L. 6 dicembre 2011, 201.

22. Art. 32 DPR 633/1972.

23. Art. 2, comma 35-octies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

24. Art. 13, D.L. 201/2011.

25. Art. 3-sexies, comma 1, lett. a) D.L. 16/2012.

26. Art. 16, comma 11 e segg., D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

27. Di cui al punto 11, tabella A al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

28. Di cui al numero 3, tabella A allegata al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

## Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Diritto d'Impresa e Fisco di Assolombarda, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e.mail [fisc@assolombarda.it](mailto:fisc@assolombarda.it).